

## Art. 9

### (Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico - Costi energetici)

1. In coerenza con quanto riportato nell'art. 12 dell'*Accordo*, al fine di superare la diseconomicità degli attuali costi dell'energia e favorire l'accesso a costi dell'energia elettrica competitivi, tenuto conto che ciò costituisce presupposto imprescindibile per la produzione competitiva di acciaio e condizione essenziale e irrinunciabile per la realizzazione del Piano Industriale e per l'esecuzione di quanto previsto nel contratto definitivo di acquisto del sito industriale di Piombino, il Ministero dello sviluppo economico si impegna a seguire con assiduità l'evoluzione concreta del piano industriale elaborato da *Aferpi* e, anche sulla base delle informazioni e degli aggiornamenti relativi all'attuazione del piano industriale che verranno comunicati periodicamente da *Aferpi* al Ministero dello sviluppo economico, a mettere a disposizione del nuovo investitore *Aferpi* effettive condizioni di accesso alle stesse opportunità presenti per i comparti industriali ad alto consumo energetico operanti in Italia.
2. Indipendentemente da quanto previsto dal primo comma del presente articolo, sempre ai sensi dell'art. 12 dell'*Accordo*, al fine di favorire una migliore efficienza nella gestione dell'energia all'interno del più ampio comparto industriale di Piombino, le parti si impegnano altresì ad individuare concrete forme di attuazione della predetta norma.